

TI_GERICHTE 15.2009.121 vom 23. November 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2009.121

FR: TI_GERICHTE 15.2009.121 du 23 novembre 2009

IT: TI_GERICHTE 15.2009.121 del 23 novembre 2009

Regeste

Notifica del precetto esecutivo all'amministratore della società domiciliataria presso i cui locali la società escussa ha la sede secondo il registro di commercio. Validità dell'opposizione formulata dall'amministratore

Erwägungen

E. 1

Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

E. 2

Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all'art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 9 ad art. 65; gillièron, Commentaire de la LP, vol I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza del socio gerente. Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona soli i funzionari e gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la validità della notificazione sostitutiva a un impiegato di un'altra società che esercita al propria attività negli stessi locali dell'escussa (cfr. DTF 96 III

E. 4

Secondo l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione. Secondo l'art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l'opposizione.

E. 5

La legittimazione ad interporre opposizione giusta l'art. 74 LEF è di regola riconosciuta solo al destinatario del precetto esecutivo (escusso o coescusso), ai suoi rappresentanti legali o convenzionali, nonché al gestore d'affari senza mandato, alla condizione che il debitore poi ratifichi l'opposizione (cfr. bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol I,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 s. ad art. 74, con rif.). In altri termini, non solo il destinatario (persona fisica) o il rappresentante del destinatario ai sensi dell'art. 65 LEF, cui il precetto esecutivo è stato notificato, può dichiarare di fare opposizione, ma anche, secondo dottrina e giurisprudenza, ogni persona abilitata a ricevere il precetto esecutivo stesso in virtù dell'art. 64 cpv. 1 LEF (persona adulta della famiglia o impiegato), rispettivamente dell'art. 65 cpv. 2 LEF (altro funzionario o impiegato), sotto riserva di ratifica nel caso in cui il soggetto che ha sollevato opposizione non aveva o non aveva da solo il potere di rappresentare il destinatario del precetto esecutivo (Gilliéron, op. cit. n. 22 ad art. 74, con riferimento a DTF 97 III 114-116). In particolare, il rappresentante ai sensi dell'art. 65 LEF, di una collettività pubblica, di una persona giuridica o di una società può dichiarare validamente l'opposizione, anche nel caso in cui può avvalersi solo di firma collettiva a due (Gilliéron, 23 ad art. 74). In caso di notifica sostitutiva a un ausiliario del destinatario ai sensi degli art. 64 cpv. 1 seconda frase e 65 cpv. 2 LEF, la legittimazione dell'ausiliario a fare opposizione può fondarsi sia sulla gestione di affari (art. 419 segg. CO), sia sull'istituto della procura tacita o del mandato implicito, riconosciuti non solo nel campo delle obbligazioni (DTF 118 III 12-13), ma anche nel diritto postale e nel diritto procedurale. L'opposizione sollevata dall'ausiliario è valida se, in caso di contestazione, il destinatario la ratifica o l'approva (Gilliéron, n. 24 ad art. 74; DTF 97 III 115-116, 99 III 64, 107 III 50). L'opposizione interposta da un ausiliario e ratificata, anche solo implicitamente, dal destinatario, non può essere ritirata dall'ausiliario se non con il consenso o la ratifica dello stesso destinatario (Gilliéron, op. cit. loc. cit.). In DTF 97 III 113 segg. il Tribunale federale, pur rilevando che la facoltà dell'impiegato di sollevare opposizione è ammessa dalla dottrina ex art. 65 cpv. 2 LEF, ha nondimeno precisato che tale principio non vale indistintamente. Ancorché in casi del genere si può presumere che l'impiegato abbia agito "mit Wissen und Willen" del destinatario/rappresentato e che perciò egli era autorizzato a sollevare opposizione, il Tribunale federale ha rilevato che se il creditore fa valere che ciò non è il caso, ossia che l'opponente ha agito senza autorizzazione, l'ufficio o l'autorità di vigilanza devono operare accertamenti sui poteri di rappresentanza dell'impiegato, rispettivamente sulla successiva ratifica del suo operato da parte degli organi della società.

E. 6

Come visto, a sollevare opposizione al precetto esecutivo è stata _____
R_____, attiva (come impiegata) presso la società _____, via _____,
Lugano, sede/recapito dell'escussa (cfr. Registro di commercio). Non solo. _____
R_____ figura a registro di commercio come membro con diritto di firma individuale della società abilitata a ricevere gli atti esecutivi destinati alla escussa. In quanto organo (membro) di quest'ultima, _____ R_____ era perciò legittimata a sollevare opposizione al precetto esecutivo in rassegna, per lo meno come ausiliaria nel quadro dell'art. 65 cpv. 2 LEF. Ci si può perfino chiedere se, in quanto per l'appunto organo (membro) della società indicata a registro di commercio come recapito/sede dell'escussa, _____ R_____ fosse più di una semplice ausiliaria. La questione non ha ragione da essere vagliata. Giacché nelle descritte circostanze è senz'altro presumibile che _____ R_____ abbia sollevato opposizione con l'implicito consenso degli organi dell'escussa, della quale essa era tenuta comunque a tutelare, vista la sua posizione, gli interessi, ancorché non fosse – almeno così sembra - una sua impiegata e tanto meno un membro del suo consiglio di amministrazione (lo era invece della _____). Certo, in casi del genere l'ufficio di esecuzione, rispettivamente l'autorità di vigilanza potrebbero

anche essere chiamati e tenuti ad accertare i poteri di rappresentanza della persona che ha sollevato opposizione, rispettivamente l'avvenuta ratifica da parte del destinatario del precetto esecutivo dell'operato di costei. Nella fattispecie, tuttavia, come verificatosi del resto nel caso che ha portato alla DTF 97 III 113 segg., il ricorrente non pretende che l'escussa non abbia condiviso l'operato di _____ R_____, segnatamente che essa non ritenga valida l'opposizione al precetto esecutivo sollevata dal soggetto. Egli si limita a richiamare la giurisprudenza DTF 97 III 113. segg., facendo carico all'ufficio di non avere appurato se l'escussa avesse effettivamente autorizzato, preventivamente e in forma scritta, la stessa _____ R_____ e per essa la _____, a sollevare opposizione a nome e per conto della PI 1, come pure di non avere nemmeno verificato come quest'ultima non sia nemmeno un'impiegata della debitrice. Non asserisce tuttavia che _____ R_____ abbia indebitamente sollevato opposizione al precetto esecutivo, ossia che abbia abusato della sua posizione, e nemmeno indica un solo motivo che potrebbe supportare uno scenario del genere, ovvero di un suo agire a insaputa della direzione dell'escussa. Certo, allo scritto 5 novembre dell'Ufficio di esecuzione di _____, volto a chiarire i poteri di rappresentanza di _____ R_____, la A_____ non ha risposto. Tale circostanza non è tuttavia decisiva. Per tacere del fatto che l'ufficio avrebbe dovuto assegnare un congruo termine e indicare le eventuali conseguenze in caso di mancata risposta, come pure del fatto che, in ogni modo, la A_____ non ha ufficialmente smentito _____ R_____, per i motivi esposti nei considerandi che precedono non vi è motivo per riaprire il caso, ossia per riassegnare un termine perentorio all'escussa per rispondere al quesito postogli con lo scritto 5 novembre 2009.

E. 7

Il ricorso deve perciò essere disatteso. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 65 e 74 LEF e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - RI 1 - _____ - _____
Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.